

23/08/2011 - Nuove regole per i tirocini formativi e di orientamento

L'articolo 11 della manovra estiva 2011-bis (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo") ha introdotto rilevanti novità in materia di tirocini. In base al recente provvedimento, i suddetti percorsi formativi possono essere promossi soltanto da coloro che sono in possesso dei specifici requisiti, previsti dalla normativa regionale.

Inoltre, possono usufruire di questa opportunità esclusivamente i neo-diplomati ed i neo-laureati; entro e non oltre dodici mesi dall'acquisizione del relativo titolo di studio ed in ogni caso il tirocinio non può avere una durata superiore ai sei mesi, in cui vanno incluse anche le eventuali proroghe. È importante sottolineare che tali limiti, previsti dall'articolo 11 del Decreto, non si applicano nei confronti delle seguenti categorie di destinatari:

- i disabili;
 - gli invalidi fisici, psichici e sensoriali;
 - i soggetti in trattamento psichiatrico;
 - i tossicodipendenti;
 - gli alcolisti;
 - i condannati ammessi a misure alternative di detenzione.
-